

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Servizio a mercato libero (WEE-A-GL-200)



Weedoo
Energy for doers.

ART. 1 - DEFINIZIONI

1.1 Ai fini del presente contratto di fornitura si applicano le seguenti definizioni:

- "ARERA": Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, autorità amministrativa indipendente che regola e disciplina, tra gli altri, il settore elettrico e del gas naturale, istituita con la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità", pubblicata in GU n. 270 del 18 novembre 1995 - Supplemento Ordinario n. 136;

- "Chiusura del punto di fornitura/PDF per sospensione della fornitura per morosità": azione finalizzata alla sospensione temporanea del servizio di distribuzione consistente nella chiusura da remoto o in loco del PDF;

- "Cliente": è il soggetto identificato nella "Richiesta di Fornitura servizi energetici", che richiede la somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale oggetto del presente contratto;

- "Cliente Consumatore": è la persona fisica o il Condominio che utilizza l'energia elettrica e/o il gas naturale per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;

- "Cliente Industriale": è il Cliente che, con riferimento al gas, è titolare di almeno un Punto di riconsegna con consumi annui superiori a 200.000 Smc, con riferimento all'energia elettrica, è titolare di almeno un Punto di prelievo allacciato in media o alta tensione;

- "Consumi effettivi": sono i consumi di energia elettrica e/o gas naturale attribuiti sulla base delle letture rilevate dal gruppo di misura ubicato presso il punto di fornitura nella titolarità del Cliente;

- "Contratto": il presente Contratto è costituito dalle presenti Condizioni Generali di Contratto, dalla Richiesta di Fornitura, dalla Scheda Tecnica e dall'Offerta economica;

- "Contratto di dispacciamento": contratto stipulato con Terna S.p.A., per l'erogazione del servizio di dispacciamento e per la regolazione delle relative partite economiche;

- "Contratto di Distribuzione": contratto stipulato con il Distributore per l'erogazione del servizio di trasporto sulla rete locale e la regolazione delle relative partite economiche;

- "Corrispettivo CMOR": è il corrispettivo per la morosità relativa ad un precedente contratto di fornitura del Cliente che potrebbe essere addebitato nella bolletta del FORNITORE, su richiesta della precedente società di vendita del Cliente. Il FORNITORE, a sua volta, potrà richiedere con le stesse modalità il corrispettivo CMOR in caso di morosità relative al presente Contratto;

- "Distributore": è il soggetto esercente in regime di concessione l'attività di distribuzione locale di energia elettrica e/o gas naturale, alla cui rete è connesso il punto di fornitura del Cliente;

- "FORNITORE": **Weedoo S.p.A.**, società autorizzata alla vendita di energia elettrica e gas dal Ministero dello Sviluppo Economico;

- "Fornitura dei servizi energetici": è la fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale;

- "Giorno Gas": periodo di 24 ore consecutive con inizio alle ore 06.00 di ogni giorno e termine alle ore 06.00 del giorno successivo;

- "Gruppo di misura": è la parte dell'impianto di alimentazione del Cliente finale che serve per l'intercettazione, per la misura dell'energia elettrica e/o del gas e per il collegamento all'impianto interno del Cliente. Il gruppo di misura comprende un eventuale correttore dei volumi misurati;

- "Interruzione dell'alimentazione della fornitura": azione finalizzata alla sospensione della fornitura attraverso l'azione diretta sull'allacciamento che disalimenta l'impianto del Cliente;

- "Offerta economica Mercato Libero" (di seguito denominata Offerta economica): allegata al presente contratto, contiene le condizioni economiche per la fornitura dei servizi energetici;

- "PUN Index GME": è il prezzo di riferimento dell'energia elettrica scambiata nell'ambito del cd. Mercato del Giorno Prima (MGP), pubblicato sul sito internet www.mercatoelettrico.org. Tale prezzo è calcolato come media dei prezzi zonali ponderata per le quantità acquistate in ciascuna zona di mercato così come previsto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) n. 151 del 18 aprile 2024, con decorrenza 01 gennaio 2025;

- "Richiesta di riconsegna" (d'ora in poi "PDR"): punto fisico in cui il gas viene consegnato dalla società di vendita e prelevato dal Cliente;

- "Punto di prelievo" (d'ora in poi "POD"): punto fisico in cui l'energia elettrica viene consegnata dalla società di vendita e prelevata dal Cliente;

- "Punto di fornitura" (d'ora in avanti "PDF"): il PDR o il POD o entrambi a seconda che il Contratto abbia ad oggetto rispettivamente, la fornitura di gas o di energia elettrica o di entrambe;

- "Parti": FORNITORE ed il Cliente definiti congiuntamente;

- "Richiesta di Fornitura": allegata al presente contratto, è il documento che il Cliente sottoscrive, chiedendo al FORNITORE la somministrazione dei servizi energetici;

- "RTDG": Regolazione delle Tariffe dei servizi di distribuzione e misura del Gas per il periodo 2020-2025, Allegato "A" della Delibera 570/2019/R/gas dell'ARERA del 27 dicembre 2019 s.m.i.;

- "Scheda tecnica di fornitura" (d'ora in poi "Scheda Tecnica"): allegata al presente Contratto, contiene le informazioni necessarie per l'attivazione delle forniture;

- "Servizio Conciliazione": è l'organismo istituito da ARERA, come definito dall'art. 1 comma 11, lettera i), del Testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra Clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'ARERA - Testo Integrato Conciliazione, approvato con deliberazione 5 maggio 2016, 209/2016/E/com e s.m.i.;

- "SII": è il Sistema Informativo Integrato di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 129 e s.m.i., pubblicata in G.U. n. 192 del 18 agosto 2010;

- "Sistema indennitario": è il sistema che garantisce un indennizzo al fornitore uscente in caso di mancato incasso del credito, o di parte di esso, relativo a fatture che contabilizzano consumi e oneri relativi agli

ultimi 5 (cinque) mesi di erogazione della fornitura di energia elettrica o gas naturale, prima della data di effetto dello switching per il servizio prestato, disciplinato con deliberazione dell'ARERA 3 agosto 2017, 593/2017/R/com e successive modifiche e integrazioni (TISIND);

- "Sito": il sito internet del FORNITORE visitabile all'indirizzo weedoo.energy;

- "Subentro": l'operazione contrattuale con cui il Cliente richiede l'attivazione di un PDF precedentemente disattivato;

- "Supporto durevole": è qualsiasi strumento disponibile e accessibile al Cliente che permette di memorizzare le informazioni che gli sono indirizzate in modo che possano essere utilizzate per un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate, e che consente la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate, in caso di informazioni rese disponibili su siti internet o app, il FORNITORE porta a conoscenza del Cliente, tramite notifica, l'esistenza e la disponibilità delle informazioni medesime su tali strumenti;

- "Switch-in": l'operazione contrattuale con cui il Cliente richiede il passaggio da altro fornitore al FORNITORE per il PDF oggetto del Contratto;

- "TERNA S.p.A.": è la società responsabile dei servizi di trasmissione sulla rete di alta e altissima tensione e del dispacciamento su tutto il territorio nazionale;

- "TIDE": Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico, Delibera ARERA 345/2023/R/eeel e s.m.i.;

- "TIF": Testo Integrato della Fatturazione, Allegato A della Delibera ARERA 463/2016/R/com e s.m.i.;

- "TIQV": Testo Integrato della regolazione della Qualità dei servizi di Vendita, Allegato A della Delibera ARERA 413/16/R/com e s.m.i.;

- "TIS": Testo Integrato Dispacciamento (Settlement), Allegato A della Delibera ARERA 107/09 e s.m.i.;

- "TIT": Testo Integrato Trasmissione e Distribuzione energia Elettrica, Allegato A della Delibera ARERA 654/2015 e s.m.i.;

- "TIV": Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di ultima istanza, Allegato A della deliberazione 10 maggio 2022, 208/2022/R/eeel;

- "TIVG": Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, Allegato A della Delibera ARERA ARG/gas 64/09 e s.m.i.;

- "Uso Domestico": PDF relativo ad un cliente domestico così come definito dal TIV per l'energia elettrica e dal TIVG per il gas;

- "Voltura": l'operazione contrattuale con cui il Cliente richiede l'installazione della fornitura su un PDF già attivo senza interruzione nell'erogazione del servizio energetico.

Le definizioni si applicano a tutti i moduli costituenti il Contratto (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: le Condizioni Tecniche Economiche, la Scheda Sintetica, ecc.)

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1 Il contratto ha per oggetto la fornitura di energia elettrica e/o la fornitura di gas da parte del FORNITORE presso il PDF indicato dal Cliente nella Scheda Tecnica e gli eventuali servizi accessori. Il gas e/o l'energia elettrica forniti dal FORNITORE saranno utilizzati dal Cliente esclusivamente per gli usi oggetto del Contratto, così come da questi richiesti, in relazione ai PDF indicati nella Scheda Tecnica. Il Cliente si impegna a comunicare al FORNITORE ogni variazione relativa ai dati riportati nei predetti documenti.

2.2 Per l'esecuzione del Contratto il FORNITORE (o altro soggetto delegato dal FORNITORE) concluderà nell'interesse del Cliente stesso i contratti per i servizi di trasmissione, distribuzione e dispacciamento per la fornitura di energia elettrica, di trasporto e distribuzione per la fornitura di gas, con le controparti designate dalle norme vigenti in materia. Tali servizi cesseranno alla data di risoluzione del Contratto, per qualunque causa.

ART. 3 - CONDIZIONI PER OTTENERE LA FORNITURA

3.1 Il FORNITORE ha facoltà di accettare o rifiutare la Richiesta di Fornitura presentata dal Cliente. A tal fine, il FORNITORE verificherà, a titolo esemplificativo:

- il collegamento dei PDF indicati nella Scheda Tecnica alle reti di distribuzione locale;
- l'attivazione dei servizi di cui all'art. 2.2;
- l'assenza o la presenza di precedenti morosità nei confronti del FORNITORE. In caso di morosità pregresse sul PDF, il FORNITORE potrà verificare e rilevare, anche consultando database propri o pubblici, eventuali relazioni tra Cliente richiedente e precedenti intestatari del PDF. A seguito di tali verifiche, il FORNITORE potrà non accogliere la Richiesta di Fornitura;
- l'esito positivo delle valutazioni sull'affidabilità creditizia del Cliente (credit check), anche svolta presso società specializzate esterne per il quale il Cliente autorizza sin da ora il trattamento dei propri dati personali;
- che il Cliente finale non risulti sospeso per morosità al momento della Richiesta di Fornitura del servizio;
- l'assenza di una richiesta di indennizzo CMOR da parte di un precedente fornitore;
- che il PDF non provenga dai servizi di ultima istanza e sia stato oggetto di almeno un'altra richiesta di accesso per sostituzione della fornitura negli ultimi 12 mesi precedenti lo Switch in corso;
- che il PDR risulti accessibile per il Distributore;
- che il Distributore, ai sensi del TIMOE/TIMG, non comunichi che il Cliente sia stato oggetto di intervento di interruzione dell'alimentazione anche di un Pdf diverso da quello per il quale si richiede la fornitura;
- in caso di richiesta di voltura/subentro, non sussistano ragionevoli elementi per ritenere il Cliente volturante/subentrante responsabile rispetto a morosità pregresse del precedente intestatario della fornitura.

In caso di switch-in, qualora il FORNITORE decida di non dare esecuzione al Contratto, senza responsabilità per il FORNITORE gli effetti del recesso dal contratto con il precedente venditore verranno meno.

3.2 Con riferimento alla fornitura di gas, il FORNITORE provvede, per

i PDR oggetto del presente contratto, a richiedere al Distributore, su richiesta e per conto del Cliente le prestazioni oggetto della Sezione III della Delibera ARERA ARG/gas 574/13 e s.m.i. (RODG), rientrano tra tali prestazioni, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le prestazioni relative allo spostamento dei gruppi di misura, alla verifica del gruppo di misura, alle disattivazioni e riattivazioni. In seguito a sospensione per potenziale pericolo, il Cliente richiede la riattivazione della fornitura direttamente al Distributore.

3.3 Se, dopo la Richiesta di Fornitura, i dati a disposizione del Distributore, relativi all'uso di uno o più PDF, sono diversi da quelli indicati dal Cliente nel Contratto firmato, il FORNITORE farà riferimento a quanto dichiarato dal Cliente. Il Cliente si assume la responsabilità dell'esattezza e della veridicità di quanto dichiarato in Contratto sull'uso della fornitura, conoscendo le implicazioni fiscali dell'attribuzione della corretta tariffa di trasporto. In caso di uso diverso da quello dichiarato, il FORNITORE potrà addebitare al Cliente le spese di adeguamento, i maggiori costi, le imposte e le sanzioni che ne derivano. Se i dati che risultano al Distributore elettrico, relativi alla potenza impegnata ed alla tensione di fornitura, sono diversi da quelli indicati dal Cliente nel Contratto, il FORNITORE darà prevalenza al dato risultante al Distributore. Per la sola residenza, il Cliente potrà rettificare il dato risultante al Distributore, inviando al Fornitore una dichiarazione sostitutiva conforme a quanto stabilito dalle norme vigenti. In questo caso, se necessario, con la prima bolletta utile, il FORNITORE effettuerà un conguaglio, applicando i giusti corrispettivi con effetto retroattivo. La residenza è importante sia ai fini tariffari che fiscali, per tale motivo il Cliente è tenuto ad informare subito il FORNITORE nel caso manchi o perda tale requisito. Se tale comunicazione non dovesse avvenire, il FORNITORE potrà addebitare al Cliente i corrispettivi ulteriori (se contrattualmente previsti), e anche gli oneri (inclusi imposte, interessi e sanzioni irrogate dall'Amministrazione finanziaria) eventualmente sostenuti dalla stessa.

ART. 4 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, DIRITTO DI RIPENSAMENTO E DURATA

4.1 Il Contratto si intende "sottoscritto" mediante una delle seguenti modalità: i) la firma del modulo cartaceo di Richiesta di Fornitura, ii) la selezione dell'opzione che consente di formulare la Richiesta di Fornitura attraverso il Sito, iii) la formulazione telefonica della Richiesta di Fornitura, o iv) la firma grafometrica su tablet della Richiesta di Fornitura. In caso di formulazione a distanza (via telefono o via internet) o fuori dai locali commerciali, il FORNITORE invia al Cliente copia integrale della documentazione contrattuale in formato elettronico/cartaceo all'indirizzo indicato dal Cliente ed il Cliente dovrà accettare il Contratto sottoscrivendo la documentazione ricevuta e restituendola su Supporto Durevole al FORNITORE. La Richiesta di Fornitura è irrevocabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 1329 del Codice Civile, ed è valida per i 45 giorni successivi alla data della sua sottoscrizione. Il Contratto si considera concluso nel momento in cui il Cliente riceve l'accettazione scritta da parte del FORNITORE della Richiesta di Fornitura entro 45 giorni dalla sua sottoscrizione.

4.2 Il Cliente Consumatore, in caso di contratto stipulato a distanza o fuori dai locali commerciali, ha facoltà di esercitare il c.d. diritto di ripensamento dal contratto (ai sensi dell'art. 52 del Codice del Consumo) entro 14 giorni decorrenti dalla data di conclusione dello stesso, senza oneri e senza obbligo di motivazione, dandone comunicazione scritta al FORNITORE mediante lettera raccomandata a/r, e-mail o app (ove disponibile) ai recapiti indicati all'art. 20, contenente una dichiarazione esplicita con almeno: nome e cognome del Cliente, numero del PDF, indirizzo di fornitura, data. Potrà a tal fine anche essere utilizzato l'apposito modello presente sul Sito o riportato nella nota informativa fornita con il presente Contratto. Ai fini del Codice del Consumo, rimane onere del Cliente dimostrare di avere correttamente esercitato il Diritto di Ripensamento. Il periodo di recesso di 14 giorni è prolungato a 30 giorni, per i contratti conclusi nel contesto di visite non richieste presso l'abitazione del Cliente Consumatore oppure di escursioni organizzate con lo scopo o con l'effetto di promuovere o vendere prodotti ai Clienti Consumatori.

4.3 L'avvio delle attività necessarie per l'esecuzione del Contratto avverrà solo una volta trascorso il predetto periodo. Se il Cliente Consumatore richiede espressamente l'avvio delle attività necessarie per l'esecuzione del Contratto prima del decorso del termine per il ripensamento, potrà comunque esercitarlo successivamente alla conclusione del Contratto, ma in tal caso sarà tenuto al pagamento dei corrispettivi previsti dal Contratto per il periodo di somministrazione eventualmente intercorso. Tale richiesta, infatti, può comportare un anticipo dell'avvio della fornitura rispetto ai tempi standard, pur non garantendo l'avvio della fornitura entro i termini del ripensamento.

4.4 Il contratto ha esecuzione con l'attivazione della somministrazione. La data di inizio somministrazione è indicata dal FORNITORE al Cliente nella Scheda Tecnica, nella sezione "Caratteristiche del punto di fornitura", tenendo conto dei seguenti termini: - il termine per l'esercizio del diritto di ripensamento; - il termine per il diritto di recesso dal precedente venditore in conformità a quanto previsto dalla Delibera ARERA 302/2016/R/com e s.m.i.; - i termini previsti dalla normativa di settore in caso di richiesta di nuova attivazione o di switch-in nonché in caso di richiesta di voltura; - i termini previsti per l'attivazione dei servizi di cui all'art. 2.2. Qualora la data di effettivo inizio della fornitura non coincidesse con la data di inizio della somministrazione indicata nella Scheda Tecnica, il FORNITORE provvederà ad informare tempestivamente il Cliente dell'eventuale nuova data di avvio e delle cause dell'avvenuto ritardo.

4.5 In deroga a quanto previsto dall'articolo 41 nel caso in cui il Cliente risulti già Cliente del FORNITORE e compili la Richiesta di Fornitura al solo scopo di variare l'offerta contrattuale, il presente Contratto è da ritenersi concluso alla data di ricezione da parte del FORNITORE della Richiesta debitamente firmata dal Cliente.

4.6 Il contratto è a tempo indeterminato, salvo la possibilità di recesso di entrambe le parti disciplinata dall'art. 5.

4.7 Resta inteso che in nessun caso il FORNITORE potrà essere chiamato a rispondere del ritardo di avvio o dell'impossibilità di attivare la fornitura dovuto a circostanze ad esso non imputabili.

ART. 5 - DIRITTO DI RECESSO

5.1 Sia il Cliente che il FORNITORE potranno unilateralmente recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, tramite comunicazione inviata per iscritto con modalità tali da permettere di verificare l'avvenuta ricezione, con un preavviso di almeno 1 (uno) mese nel caso di recesso del Cliente e di almeno 6 (sei) mesi nel caso di recesso del FORNITORE, fatte salve le eccezioni previste al successivo art. 5.3. Il termine di preavviso del recesso decorre a partire dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte di una delle Parti. Se il Cliente recede al fine di cessare la fornitura, il FORNITORE si riserva la facoltà di richiedere al Cliente l'invio di apposita modulistica, qualora la relativa richiesta non renda certa l'identità del richiedente o la natura della richiesta stessa. **5.2** Se il Cliente recede dal Contratto al fine di cambiare fornitore, al FORNITORE dovrà pervenire comunicazione di recesso tramite il SIL, nei termini e con le modalità indicate dalla normativa vigente. In caso di switch-in, il Cliente con la conclusione del Contratto conferisce mandato con rappresentanza a titolo gratuito al FORNITORE perché proceda in suo nome e per suo conto a recedere dal contratto con il precedente fornitore. Ai sensi di quanto previsto nelle Delibere 102/2016/R/com e 398/2014/R/eel e s.m.i., in caso di rifiuto di voltura sul PDF, il FORNITORE potrà recedere dal Contratto in deroga ai termini di preavviso previsti. **5.3** Il Cliente Industriale, in deroga a quanto previsto ai commi precedenti, rinuncia ad esercitare il diritto di recesso al fine di cambiare fornitore per l'intero periodo di validità dell'Offerta Economica; successivamente alla scadenza dell'Offerta Economica il Cliente Industriale che intende esercitare il diritto di recesso per cambio fornitore, dovrà comunicare per iscritto al FORNITORE, con modalità tali da permettere di verificare l'avvenuta ricezione, con un preavviso di 12 (dodici) mesi decorrenti dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione da parte del FORNITORE. Nel caso in cui il Cliente Industriale eserciti il recesso al fine di cambiare venditore senza rispettare il termine sopra indicato, il FORNITORE si riserva di applicare delle penali pari a: a) per l'energia elettrica, 0,50 €/kWh, per ogni kilowattora non ancora prelevato rispetto al volume di prelievo annuo stimato, definito nell'Offerta Economica; (ii) per il gas, 3,00 €/Smc, per ogni metro cubo a 38,1 MJ/mc non ancora prelevato rispetto al volume di prelievo annuo stimato, definito nell'Offerta Economica. Per recesso al fine di cambiare venditore ai sensi del presente comma si intende qualsiasi forma di recesso o cessazione anticipata del Contratto avente quale finalità diretta o indiretta il cambio del fornitore: rientrano quindi nella definizione di recesso al fine di cambiare venditore anche, a titolo esemplificativo e non esaustivo, lo switch con contestuale voltura e/o la cessazione della fornitura con successiva riattivazione con un soggetto diverso dal FORNITORE. In deroga a quanto previsto all'art. 5.1 inoltre, il FORNITORE dovrà comunicare al Cliente Industriale la propria volontà di recedere con un preavviso di 1 (uno) mese, tramite comunicazione inviata per iscritto con modalità tali da permettere di verificare l'avvenuta ricezione. Il Cliente Industriale, in alternativa a quanto previsto dall'art. 5.2, può comunicare la propria volontà di recedere direttamente al FORNITORE, il quale trasmetterà al SIL la comunicazione di risoluzione contrattuale per recesso per cambio fornitore. **5.4** Il FORNITORE aderisce alla procedura volontaria di ripristino relativa ai casi di contratti contestati di cui alla Delibera ARERA n. 228/2017/R/com e s.m.i.

ART. 6 - GARANZIA DEI PAGAMENTI

6.1 Il FORNITORE, ha la facoltà di richiedere al Cliente, qualora il pagamento non avvenga a mezzo di domiciliazione bancaria o postale anche ai sensi dell'art. 1461 C.C., una somma a titolo di deposito cauzionale, tale somma potrà essere equivalente al massimo a quattro mesi di fornitura media stimata. L'ammontare del deposito cauzionale è comunque soggetto alle variazioni disposte da ARERA o da diversa autorità competente; tali disposizioni saranno vincolanti per il Cliente anche dopo la conclusione del Contratto. Resta salvo quanto diversamente indicato nell'Offerta economica. **6.2** Il deposito cauzionale verrà addebitato in bolletta e restituito al momento della cessazione degli effetti del Contratto di vendita, maggiorato degli interessi maturati al tasso legale. In ogni caso il deposito cauzionale viene rimborsato dopo il saldo di tutti i consumi relativi all'utenza cessata e detraendo gli eventuali importi ancora dovuti dal Cliente. **6.3** La domiciliazione bancaria o postale, è considerata una forma di garanzia equivalente al deposito cauzionale, ad esclusione dei Clienti con consumi di gas superiori a 5000 Smc/anno e per i Clienti di energia elettrica con potenza contrattualmente impegnata uguale o superiore a 10 kW. Il FORNITORE potrà addebitare al Cliente l'importo a titolo di deposito cauzionale qualora la procedura di domiciliazione bancaria o postale non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo. **6.4** Per il Cliente Industriale, in deroga a quanto previsto nei commi precedenti, e salvo quanto previsto nell'Offerta Economica, il FORNITORE ha facoltà di richiedere la costituzione di apposita garanzia anche nella forma di fidejussione bancaria o assicurativa, per un importo non inferiore ad un bimestre di fornitura, esecutibile a prima richiesta, ogni eccezione rimossa e con rinuncia al beneficio del termine. La richiesta di fidejussione potrà essere fatta anche a Contratto già avviato. **6.5** A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, il FORNITORE potrà sempre richiedere al Cliente, anche successivamente all'attivazione, integrazione della garanzia, in qualsiasi forma essa sia stata prestata (deposito cauzionale o fidejussione), nel caso in cui il Cliente non paghi puntualmente le fatture e/o il suo stato economico o patrimoniale si sia sensibilmente deteriorato rispetto al momento dell'attivazione del Contratto. Tale importo potrà essere al massimo pari a 4 mesi di fatturato medio stimato e, (i) se trattasi di deposito cauzionale, dovrà essere versato dal Cliente entro il termine indicato nella relativa fattura o, (ii) se trattasi di fidejussione la stessa dovrà essere aggiornata al diverso importo richiesto dal FORNITORE. **6.6** La mancata prestazione delle garanzie richieste dà al FORNITORE la facoltà di sospendere le forniture in corso, di negare quelle richieste e, nei casi di maggior rischio, di risolvere il Contratto. In caso di insolvenza, il FORNITORE potrà utilizzare la garanzia a copertura dei propri crediti e il Cliente non potrà riavere la fornitura se non l'avrà reintegrata.

ART. 7 - CONDIZIONI ECONOMICHE

7.1 Ai consumi rilevati con le modalità di cui al successivo art. 8, verranno applicate le condizioni economiche di fornitura dei servizi energetici previste nell'Offerta economica scelta dal Cliente e indicata nella Scheda Tecnica. Nell'Offerta economica sono indicate le condizioni economiche di somministrazione e le modalità per la determinazione delle eventuali variazioni e/o adeguamenti automatici dei corrispettivi. L'Offerta economica prevale sulle Condizioni Generali di Contratto, ove discordanti. Con riferimento alla fornitura di energia elettrica, i costi a copertura dei corrispettivi di Disaccoppiamento pagati a Terna sono quelli previsti dal Testo Integrato del Disaccoppiamento Elettrico (TIDE) e dal TIS e comprendono gli oneri per il mercato capacità definiti periodicamente in base all'art. 34.8 del TIV, maggiorati di una quota pari a 0,003 €/kWh. **7.2** Sono a carico del Cliente tutti gli oneri e le maggiorazioni previste dalle Autorità competenti, non-

ché qualsivoglia diritto, tributo, imposta e relative addizionali presenti e future, salvo che non siano espressamente posti, dalle normative vigenti e loro successive modifiche e/o integrazioni a carico del FORNITORE e senza facoltà di rivalsa. **7.3** L'Offerta economica scelta dal Cliente è valida per l'intera durata contrattuale o per la diversa durata nella stessa indicata. Il Cliente diverso dal Cliente Industriale ha facoltà di scegliere in qualsiasi momento una diversa Offerta economica, secondo le modalità e alle condizioni stabilite e comunicate di volta in volta dal FORNITORE. **7.4** Al Cliente che sceglie di aderire ad una diversa offerta del mercato libero del FORNITORE entro dodici mesi dalla stipula del presente Contratto, verrà addebitato un contributo in quota fissa pari a 10,00 euro, più IVA di legge. **7.5** Nel caso in cui, tra i requisiti previsti dall'Offerta economica, vi sia la fornitura congiunta di energia elettrica e gas naturale e qualora durante il periodo di vigenza del contratto il Cliente rinunci ad uno dei due servizi per qualsiasi motivo diverso dal cambio di fornitore, al restante servizio continueranno ad essere applicate le condizioni economiche previste dalla medesima offerta; diversamente il FORNITORE si riserva comunque la facoltà di recedere dall'altro servizio oppure di proporre nuove condizioni economiche.

7.6 Il Cliente sarà tenuto al pagamento dei contributi di competenza del Distributore previsti per le singole prestazioni. Inoltre il Cliente riconoscerà al FORNITORE, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore tramite lo stesso FORNITORE, un corrispettivo di importo pari a 25,00 euro, più IVA di legge. A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano tra le prestazioni indicate le seguenti: disattivazione della fornitura su richiesta del Cliente finale, rialimentazione, attivazione, voltura e subentro, variazione di potenza, preventivi ed esecuzione lavori, verifiche sul gruppo di misura, sigillo per morosità, etc. Nessun contributo (né oneri amministrativi né oneri commerciali) è previsto in caso di attivazione del servizio per cambio di fornitore.

7.7 Nei casi previsti dalla normativa fiscale sarà richiesto il pagamento dell'imposta di bollo sul nuovo contratto. **7.8** Il FORNITORE ha la facoltà di prevedere, a seguito di specifica autorizzazione del Cliente, la riscossione tramite la bolletta dei corrispettivi ad essa o a terzi spettanti per eventuali servizi aggiuntivi richiesti dal Cliente stesso. **7.9** Alla scadenza dell'Offerta Economica in essere, qualora il Cliente non sottoscriva una nuova Offerta Economica, sarà applicato un corrispettivo relativo alla materia prima definito dalle seguenti formule di prezzo. Per il gas: Prezzo Energia = PSV_DA + QV [€/Smc], dove: PSV_DA è la media aritmetica per ciascun mese del periodo di fornitura dei prezzi 'Offer' pubblicati nel report 'PSV Price Assessment - ICIS Heren European Spot Gas Markets' del più vicino giorno lavorativo precedente secondo il calendario inglese che fa riferimento alle quotazioni 'Day Ahead' se il giorno del mese in questione è un giorno lavorativo e 'Weekend' se il giorno del mese in questione non è un giorno lavorativo. I prezzi sono pubblicati in €/MWh e vengono moltiplicati per 0,0107 per trasformarli in €/Smc. Nel caso in cui il contatore installato trasmetta letture con dettaglio giornaliero, il Fornitore si riserva di applicare ai consumi di ciascun giorno il corrispondente prezzo 'Offer' pubblicati nel report 'PSV Price Assessment - ICIS Heren European Spot Gas Markets' come sopra descritto, ne consegue che in tal caso l'importo fatturato sarà la media ponderata dei prezzi per i consumi; e QV è il corrispettivo commerciale, fisso e invariabile per tutto il periodo contrattuale, pari a 0,20 €/Smc riferito ad un potere calorifico superiore pari a 0,03852 GJ/Smc. Per l'energia elettrica: Prezzo Energia = PUNF_t + QV[€/kWh], dove: PUNF_t è pari alla media aritmetica mensile delle quotazioni orarie del PUN Index GME consultative nella fasce orarie previste dal TIV, nel mese di prelievo del Cliente "t", aumentate della percentuale relativa alle perdite di rete. Nel caso in cui il contatore installato trasmetta letture con dettaglio orario, il Fornitore si riserva di applicare ai consumi di ciascuna ora il corrispondente PUN Index GME come sopra descritto, ne consegue che in tal caso l'importo fatturato sarà la media ponderata dei prezzi per i consumi. Nel caso di contatore elettronico gestito monorario, i consumi saranno ripartiti sulle fasce orarie F1, F2, F3 in base al seguente profilo standard: 37% F1, 28% F2, 35% F3; QV è il corrispettivo commerciale, fisso e invariabile per tutto il periodo contrattuale, pari a 0,040 €/kWh. Restano validi i restanti corrispettivi e componenti indicati nell'Offerta Economica, secondo le condizioni ivi indicate. Tali formule di prezzo avranno validità di 12 (dodici) mesi a partire dal giorno successivo a quello di scadenza dell'Offerta Economica e si rinnovano tacitamente di 12 (dodici) mesi in 12 (dodici) mesi, salvo il recesso di una delle Parti o la sottoscrizione di una nuova Offerta Economica da parte del Cliente.

ART. 8 - MODALITÀ DI CALCOLO DEI CONSUMI

8.1 La quantificazione dei consumi del Cliente avviene in base alle rilevazioni sul gruppo di misura installato presso il PDF oggetto del presente Contratto. I consumi del Cliente sono rilevati e comunicati al FORNITORE dai Distributori locali che hanno la responsabilità dell'attività di misura per l'energia elettrica o per il gas naturale. **8.2** Nel caso in cui il FORNITORE non disponga dei consumi in tempo utile al fine della fatturazione, la quantificazione dei consumi avverrà alternativamente: - sulla base dell'autolettura comunicata dal Cliente ove prevista dalla normativa di riferimento; - sulla base della stima dei consumi che il FORNITORE provvederà ad effettuare in base ai consumi storici del Cliente e alle caratteristiche della fornitura. **8.3** Relativamente al gas naturale, per i Clienti titolari di un PDR dotato di un gruppo di misura non accessibile o parzialmente accessibile, nel caso in cui il tentativo di raccolta della misura non vada a buon fine, il Distributore è tenuto ad informare il Cliente dell'eventuale possibilità di comunicare l'autolettura al FORNITORE, rilasciando una nota informativa cartacea. **8.4** L'autolettura è considerata come una lettura effettiva ai fini della fatturazione, tranne nei seguenti casi: non verosimiglianza statistica del dato comunicato dal Cliente rispetto ai suoi consumi storici; nel caso in cui sia stata comunicata al di fuori del termine indicato in fattura e quando non viene validata dal Distributore. **8.5** Il Cliente si impegna a permettere l'accesso agli incaricati per la rilevazione dei consumi al fine di consentire la lettura diretta del contatore gas. L'impedimento al rilevamento della lettura da parte del Distributore o la mancata comunicazione da parte del Cliente per periodi prolungati può dare luogo alla risoluzione di diritto del contratto. **8.6** Qualora su segnalazione del Cliente o di propria iniziativa, il Distributore accerti un errore nella lettura del gruppo di misura con conseguente errata misurazione dei consumi, lo stesso procede alla ricostruzione dei consumi e alla determinazione del relativo conguaglio, con successiva comunicazione al FORNITORE per la rettifica di fatturazione.

ART. 9 - FATTURAZIONI E PAGAMENTI

9.1 La fatturazione per i corrispettivi variabili avverrà sulla base dei consumi come sopra quantificati (art. 8). I corrispettivi calcolati in base a consumi stimati saranno oggetto di conguaglio al verificarsi della disponibilità dei consumi effettivi. **9.2** La periodicità di fatturazione per la fornitura di energia elettrica è: i) bimestrale per i Clienti domestici e per i Clienti non domestici connessi in bassa tensione e con potenza disponibile inferiore a 16,5 kW, ii) mensile per i Clienti non domestici connessi in bassa tensione e con potenza disponibile

superiore a 16,5 kW, come previsto dalla Delibera ARERA 463/2016/R/com e s.s.m. (TIF). **9.3** La periodicità di fatturazione per la fornitura di gas naturale, come determinato dal TIF, è mensile se si tratta di PDR in cui è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero, negli altri casi è: i) almeno quadrimestrale per i PDR con consumi sino a 500 Smc/anno; ii) per i PDR con consumi superiori a 500 Smc/anno e fino a 5000 Smc/anno bimestrale; iii) per i PDR con consumi superiori a 5000 Smc/anno mensile. Il FORNITORE si riserva comunque la possibilità di prevedere una periodicità di fatturazione maggiore a quella sopra definita nel caso in cui provveda a rilevare un numero di letture del contatore maggiore a quelle previste dal TIVG. **9.4** Il FORNITORE si riserva la facoltà di non richiedere il pagamento immediato o almeno entro la scadenza, di fatture per importi inferiori a 10,00 euro, tali somme verranno richieste assieme agli importi della successiva fattura. **9.5** La bolletta viene inviata attraverso il canale previsto dalla normativa vigente per i Clienti dotati di partita iva. Per tutti gli altri Clienti la bolletta verrà inviata in formato cartaceo o, in alternativa, qualora sia attiva la sezione sportello online sul Sito, è possibile registrarsi al servizio Bollette@ic e richiedere l'invio della bolletta in formato elettronico tramite posta elettronica, all'indirizzo e-mail indicato nella Richiesta di Fornitura o successivamente comunicato. Il Cliente può modificare in qualsiasi momento l'indirizzo di recapito e la scelta fatta in merito alla modalità di invio della bolletta, nonché, se attiva la sezione sportello online, visualizzare e scaricare direttamente dal Sito lo storico delle bollette emesse. **9.6** Sul Sito e presso tutti i punti di contatto del FORNITORE, il Cliente può trovare la Guida alla lettura della bolletta, contenente la descrizione completa delle singole voci che compongono gli importi fatturati. **9.7** Il Cliente si impegna ad effettuare i pagamenti entro la data di scadenza e con le modalità indicate in bolletta; il periodo intercorrente tra la data di emissione della bolletta e la data di scadenza non sarà inferiore a 20 (venti) giorni, così come indicato dal FORNITORE in fattura, ovvero così come diversamente previsto nell'Offerta economica. **9.8** Le modalità di pagamento disponibili per il Cliente sono le seguenti: tramite sportello bancario o postale (in fattura sono indicati gli istituti bancari convenzionati presso cui effettuare il pagamento gratuitamente) oppure utilizzando la domiciliazione bancaria o postale. Ulteriori modalità di pagamento sono indicate in fattura o nel Sito. In nessun caso sono previsti addebiti in fattura di oneri o corrispettivi a favore del FORNITORE in relazione alla modalità di pagamento prescelta dal Cliente. **9.9** Il pagamento nei termini e con le modalità sopra indicate libera immediatamente il Cliente dai suoi obblighi. Nei casi previsti dalla normativa applicabile, il FORNITORE evidenzierà nelle fatture interessate la facoltà del Cliente di chiedere la rateizzazione degli importi.

ART. 10 - MOROSITÀ E SOSPENSIONE PER RITARDATO PAGAMENTO

10.1 Il Cliente che non paga entro il termine indicato nella fattura è considerato moroso ed il FORNITORE avrà facoltà di procedere in via preventiva alla sospensione di una o di entrambe le forniture. In caso di mancato o parziale pagamento, il FORNITORE, trascorso inutilmente non meno di 1 giorno dalla data di scadenza della fattura, invia al Cliente una comunicazione di costituzione in mora mediante sollecito di pagamento a mezzo raccomandata o a mezzo PEC. Nel sollecito, il FORNITORE indica il termine ultimo entro cui il Cliente deve provvedere al pagamento delle fatture non pagate, le modalità con cui dovrà comunicare l'avvenuto pagamento, nonché i costi delle operazioni di sospensione e riattivazione della fornitura. Entro il termine indicato nella costituzione in mora, il Cliente dovrà comunicare al FORNITORE l'avvenuto pagamento. **10.2** Per le forniture di energia elettrica: i) qualora il Cliente sia connesso in bassa tensione e sussistano le condizioni tecniche del misuratore, decorsi 25 giorni solari dalla ricezione della costituzione in mora, in costanza di morosità, il FORNITORE potrà chiedere al Distributore la sospensione della fornitura, anticipata da una riduzione di potenza pari al 15% della potenza disponibile; decorsi 15 giorni dalla riduzione della potenza, persistendo la morosità, verrà effettuata la sospensione per morosità; ii) per i Clienti diversi da quelli descritti al punto i) che precede, il termine per presentare la richiesta di sospensione della fornitura al Distributore non sarà inferiore a 40 giorni solari dalla data di notifica della costituzione in mora.

10.3 Per le forniture di gas, decorsi 40 giorni solari dalla data di notifica della costituzione in mora, in costanza di morosità, il FORNITORE potrà chiedere al Distributore la sospensione della fornitura.

10.4 La Chiusura del PDF per sospensione della fornitura per morosità potrà avvenire non prima che siano trascorsi ulteriori 3 giorni lavorativi dal termine ultimo per il pagamento come sopra indicato. Qualora il Cliente non abbia provveduto a sanare la situazione di morosità successivamente alla Chiusura del PDF, il FORNITORE ha facoltà di risolvere il Contratto, procedere al recupero coattivo del credito e richiedere al Distributore la cessazione amministrativa. Per il gas, nel caso in cui non sia stato possibile effettuare il predetto intervento di Chiusura del PDF per sospensione della fornitura per morosità, il FORNITORE può richiedere al Distributore, previa comunicazione a mezzo raccomandata/PEC al Cliente, l'Interruzione dell'alimentazione del PDF", con oneri a carico del Cliente stesso. L'interruzione dell'alimentazione del PDF comporta la risoluzione automatica del Contratto. **10.5** Il FORNITORE è tenuto a corrispondere al Cliente i seguenti indennizzi: 30 euro nei casi in cui, nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora, la Fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza; 20 euro nel caso in cui la Fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante, alternativamente: il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento; oppure il mancato rispetto del termine minimo di 3 giorni tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore per la sospensione della fornitura. In tutti questi casi, al Cliente non sarà richiesto il pagamento di alcun corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della somministrazione. **10.6** In caso di cessazione amministrativa per morosità a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione del PDR, il FORNITORE sarà tenuto a trasmettere al Distributore: copia delle fatture non pagate, copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del Cliente, copia della risoluzione del contratto col Cliente e della documentazione attestante la ricezione della risoluzione da parte del Cliente, copia del contratto di fornitura (ove disponibile) o dell'ultima fattura pagata, documento di sintesi attestante l'ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del Cliente. In ogni caso, il Cliente si obbliga a consentire al Distributore di accedere ai locali in cui è ubicato l'impianto di misura del gas, al fine di poter disalimentare il PDR in caso di inadempimento. **10.7** Il Cliente moroso non può pretendere il risarcimento di danni derivanti dalla sospensione della fornitura e dalla risoluzione di diritto del Contratto. **10.8** Il FORNITORE si riserva di richiedere al Cliente il pagamento dei corrispettivi di sospensione e di riattivazione della fornitura e le somme eventualmente versate per l'estinzione dei rapporti contrattuali accessori, salvo in ogni caso il rimborso dei costi e il risar-

cimento dei danni subiti dal FORNITORE stesso. **10.9** Qualora il Cliente che rientri nell'ambito di applicazione del TISIND risulti inadempiente ai propri obblighi di pagamento nei confronti del fornitore con il quale aveva precedentemente sottoscritto un contratto di somministrazione e tale fornitore abbia attivato il Sistema indenntario, il FORNITORE addebiterà al Cliente il corrispettivo CMOR relativo a corrispettivi non pagati al precedente fornitore. Tale corrispettivo CMOR verrà inserito nella parte della bolletta relativa alla voce "Altre partite". Viceversa, in caso di inadempimenti ai sensi dell'art. 10, a seguito di (a) esercizio del diritto di recesso al fine di cambiare venditore, ovvero (b) risoluzione del contratto con il FORNITORE, quest'ultimo potrà avvalersi di richiesta di indennizzo al Sistema indenntario. **10.10** Il FORNITORE potrà pretendere il pagamento di quanto dovuto e non pagato dal Cliente, entro i termini previsti, con riferimento a precedenti contratti di fornitura intercorsi e cessati tra le Parti, purché gli stessi abbiano ad oggetto la medesima fornitura (gas o energia elettrica) del Contratto, procedendo anche con compensazione dei debiti/crediti e ponendo in essere azioni a tutela del proprio credito, incluse, tra queste, l'eventuale sospensione e interruzione della somministrazione di energia elettrica o gas di cui al Contratto.

ART. 11 - INTERESSI DI MORA E ULTERIORI SPESE

11.1 Qualora il Cliente non effettui il pagamento della bolletta nel termine ivi indicato, il FORNITORE, fatto salvo ogni altro diritto previsto dal presente contratto, senza necessità di messa in mora, oltre al pagamento del corrispettivo dovuto addebita al Cliente interessi moratori, calcolati su base annua e pari al Tasso Ufficiale di Riferimento, aumentato di 3,5 punti percentuali per il Cliente Consumatore e di 8 punti percentuali per tutti gli altri Clienti. **11.2** Qualora il ritardo nei pagamenti sia imputabile al Cliente, il FORNITORE può richiedere al Cliente il risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli. **11.3** Il FORNITORE addebita inoltre al Cliente il pagamento di eventuali spese postali sostenute per ogni comunicazione relativa a solleciti di pagamento e qualsiasi altro maggior onere derivante dal tardivo pagamento. **11.4** In caso di ripristino dell'erogazione, il Cliente è tenuto a pagare gli ulteriori costi per la rimessa in servizio dell'impianto e per le azioni svolte dal FORNITORE per la tutela dei propri diritti.

ART. 12 - DIVIETO DI RIVENDITA E UTILIZZO DEI SERVIZI ENERGETICI

12.1 È fatto divieto di rivendita o cessione dei servizi energetici venduti al Cliente. **12.2** I servizi energetici forniti non potranno essere utilizzati per usi diversi da quelli previsti nel contratto. **12.3** La normativa fiscale riguardante la somministrazione del gas prevede, per alcuni utilizzi, un trattamento fiscale agevolato, come illustrato dalla documentazione messa a disposizione dal FORNITORE sul Sito. Il Cliente che ritiene di rientrare in tale categoria di utilizzo e di poter essere assoggettato al trattamento agevolato, deve inviare al FORNITORE un'apposita istanza, completa dei documenti richiesti, riportante tutti gli elementi necessari all'applicazione del regime fiscale richiesto, resa disponibile sul Sito. In assenza dei predetti documenti verranno applicate le imposte erariali di consumo, le imposte regionali, nonché l'aliquota IVA nella misura ordinaria. **12.4** La normativa fiscale riguardante la somministrazione di energia elettrica prevede tipologie di tassazione, di esclusione o di esenzione in ragione delle diverse destinazioni d'uso dichiarate dal Cliente, come illustrato nella documentazione messa a disposizione dal FORNITORE sul Sito. Salva diversa indicazione risultante da apposite dichiarazioni predisposte dal FORNITORE e sottoscritte dal Cliente, verrà applicata dal FORNITORE l'aliquota IVA nella misura ordinaria nonché l'aliquota dell'imposta erariale di consumo e le addizionali previste per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi da abitazione.

ART. 13 - CONSUMI ABUSIVI E SOSPENSIONE DELLA FORNITURA

13.1 L'appropriazione fraudolenta dell'energia elettrica e/o del gas, la manomissione, l'alterazione dei sigilli o del gruppo di misura, da parte del Cliente, ovvero l'utilizzo degli impianti in modo non conforme al contratto, daranno luogo a idonea comunicazione alle autorità competenti. In tali casi, in deroga a quanto riportato all'art. 10, il FORNITORE può richiedere al Distributore la sospensione della fornitura anche senza la costituzione in mora, nonché risolvere di diritto il Contratto. **13.2** Il Cliente è tenuto al pagamento del consumo effettuato abusivamente e risponde di tutti gli eventuali danni arrecati al FORNITORE o a terzi.

ART. 14 - IRREGOLARE FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO DI MISURA

14.1 Il Cliente può richiedere al FORNITORE la verifica del corretto funzionamento del gruppo di misura di energia elettrica e/o gas naturale; le richieste sono inoltrate dal FORNITORE al Distributore. Se le verifiche confermano le irregolarità segnalate dal Cliente, le spese di prova e delle riparazioni sono a carico del Distributore, in caso contrario sono a carico del Cliente e ai potranno essere addebitate in fattura. In ogni caso il FORNITORE fornirà comunicazione scritta contenente l'esito della verifica.

14.2 Nel caso in cui il gruppo di misura risulti non perfettamente funzionante o bloccato, il Distributore ricostruisce i consumi e li comunica al FORNITORE, il quale provvederà a fatturarli.

ART. 15 - INTERRUZIONI E LIMITAZIONI DEL SERVIZIO - FORZA MAGGIORE

15.1 La fornitura dei servizi energetici avviene di regola con continuità, salvo cause indipendenti dalla volontà del FORNITORE, o patti speciali con il Cliente. **15.2** Il FORNITORE non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni e/o limitazioni di fornitura dovute a cause di forza maggiore o di oggettivo pericolo, eventi fortuiti, incidenti, scioperi e ragioni di servizio, quali ad esempio manutenzioni o riparazioni dei guasti sulle reti. In particolare il FORNITORE non risponde dei danni conseguenti a problemi tecnici ad essa non imputabili concernenti la consegna dell'energia elettrica e del gas. Laddove possibile, il FORNITORE provvede a informare il Cliente, con ogni mezzo idoneo.

15.3 In nessuno dei casi indicati al punto 15.2, e comunque in tutti i casi in cui le interruzioni e/o limitazioni non siano imputabili al FORNITORE, il Cliente avrà diritto a risarcimento di danni né ad abbuoni o indennizzi di qualsiasi genere o natura. **15.4** L'impossibilità del Cliente di adempiere ai propri obblighi di pagamento non è considerata Forza Maggiore.

ART. 16 - SOSPENSIONE DELLA FORNITURA E RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO

16.1 Il FORNITORE può risolvere il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con semplice dichiarazione scritta, nei casi seguenti: a) ripetuto ritardo nel pagamento delle fatture (ferma restando l'applicazione degli interessi di cui all'art. 11.) anche per somme relative al Corrispettivo CMOR o per morosità relativa ad un diverso contratto con il FORNITORE intestato allo stesso Cliente; b) qualora non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nell'Offerta Economica (anche solamente per le singole forniture interessate); c) qualora venga revocata la procedura SDD, se richiesta in forma obbligatoria nell'Offerta Economica; d) per l'impossibilità di procedere alla

somministrazione di energia elettrica e/o gas a causa di impedimenti di natura tecnica e/o normativa non imputabili al FORNITORE, senza che ciò implichi alcuna responsabilità del FORNITORE nei confronti del Cliente; e) per la mancata o invalida costituzione/ricostituzione della garanzia prevista al precedente art. 6, da parte del Cliente; f) di insolvenza o iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e opposizione del medesimo a procedure esecutive; g) di procedure concorsuali iscritte nei confronti del Cliente, salvo diversa indicazione da parte degli organi della procedura; h) per ogni tentativo del Cliente di alterazione della misura e/o sottrazione di energia elettrica e/o gas metano; i) per l'impedimento al rilevamento della lettura da parte del Distributore o per la mancata comunicazione da parte del Cliente della lettura effettiva per periodi prolungati oltre i dodici mesi. **16.2** Nei casi di cui al precedente art. 16.1, il Cliente non può pretendere alcun risarcimento dei danni derivanti dalla sospensione della fornitura e dalla risoluzione di diritto del Contratto.

ART. 17 - RECLAMI E RICHIESTE DI INFORMAZIONI - PROCEDURE EXTRAGIUDIZIALI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

17.1 Eventuali reclami e richieste di informazione possono essere inoltrate al FORNITORE utilizzando l'apposito modulo disponibile sul Sito. Nel caso non si utilizzi tale modulo, nella comunicazione dovranno essere indicati almeno: nome e cognome, indirizzo di fornitura, indirizzo di recapito (se diverso da quello di fornitura) o telematico e il servizio a cui si riferisce il reclamo. Il reclamo o la richiesta di informazioni dovranno essere inviate attraverso i canali di comunicazione indicati all'art. 20, purché sia possibile per il FORNITORE accertare la data del ricevimento. **17.2** Il Cliente che, in relazione al Contratto, abbia presentato un reclamo al quale il FORNITORE non abbia risposto o abbia fornito una risposta ritenuta insoddisfacente, può attivare gratuitamente la procedura di conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell'Autorità (www.arera.it/it/consumatori/conciliazione) o, in alternativa, presso gli organismi di risoluzione delle controversie elencati all'indirizzo www.arera.it/it/consumatori/ADR, ai quali il FORNITORE si impegna a partecipare. **17.3** L'esperimento del tentativo di conciliazione secondo le modalità previste dal TICO è condizione di procedibilità della lazione giudiziaria.

ART. 18 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

18.1 Il Contratto è disciplinato ed interpretato in conformità alle leggi italiane. Per ogni eventuale controversia comunque originata dal Contratto o a esso connessa o da esso derivante, per il Cliente Consumatore, sarà competente il foro del luogo di residenza o del domicilio eletto dal Cliente stesso nel territorio dello Stato italiano, per tutti gli altri Clienti sarà esclusivamente competente il foro dove ha sede legale il FORNITORE.

ART. 19 - CONTRASTO TRA CONTRATTO E NORMATIVA

19.1 Qualora si verificasse un contrasto tra le norme stabilite dalle autorità competenti ed il presente contratto, le norme stesse saranno considerate prevalenti.

ART. 20 - COMUNICAZIONI

20.1 Ogni comunicazione da parte del Cliente, fatti salvi i casi in cui vengano richieste specifiche modalità di comunicazione espressamente indicate, deve essere trasmessa per iscritto utilizzando i seguenti canali di contatto: **Weedoo S.p.A. - Via G. Lorenzini, 4 - 20139 Milano**, posta elettronica (e-mail) servizio.clienti@weedoo.energy, area riservata del Sito o App (ove disponibile). Maggiori informazioni possono essere reperite sul Sito, o al numero verde **800 903 686**.

20.2 Ogni comunicazione da parte del FORNITORE sarà effettuata all'indirizzo di recapito indicato nella Richiesta di Fornitura. Il Cliente si impegna a comunicare tempestivamente e per iscritto al FORNITORE qualunque variazione dei dati forniti con la Richiesta di Fornitura.

20.3 Il FORNITORE si riserva di inviare le comunicazioni anche con nota in fattura.

ART. 21 - IMPOSTE DI REGISTRAZIONE

21.1 Il Contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso e in misura fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 DPR. n.131/1986 e s.m.i. Il relativo onere rimane a carico della parte che con il proprio comportamento rende necessaria la registrazione del Contratto.

ART. 22 - LIVELLI DI QUALITÀ E INDENNIZZI AUTOMATICI

22.1 In applicazione delle previsioni del TIQV, il FORNITORE è tenuto al rispetto di standard specifici e generali di qualità commerciale relativi all'esecuzione delle prestazioni di propria competenza. In caso di mancato rispetto di tali standard il Cliente che ne abbia diritto riceverà gli indennizzi automatici previsti. **22.2** Per maggiori approfondimenti sulla disciplina dei livelli di qualità commerciale e degli indennizzi automatici si veda l'apposita informativa allegata al presente Contratto.

ART. 23 - AGGIORNAMENTI, MODIFICHE E VARIAZIONI UNILATERALI DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI

23.1 Qualora sopraggiungano disposizioni obbligatoriamente imposte da leggi o da provvedimenti di pubbliche Autorità o di altri soggetti competenti, il presente contratto si intenderà modificato di diritto e le relative disposizioni imposte si intenderanno automaticamente recepite nel Contratto stesso, con conseguente abrogazione delle clausole che risultassero incompatibili. **23.2** Il FORNITORE si riserva il diritto di modificare unilateralmente e per giustificato motivo le condizioni contrattuali, ivi comprese le condizioni dell'Offerta economica (a titolo esemplificativo, i corrispettivi di somministrazione, le commissioni d'incasso, le periodicità di fatturazione, etc.) ai sensi dell'art. 13 del Codice di Condotta Commerciale. Per giustificato motivo, ai fini del Contratto, si intende, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il mutamento del contesto legislativo o regolamentare di riferimento, non suscettibile di inserimento automatico ai sensi del precedente comma, così come dei presupposti economici in base ai quali il FORNITORE ha predisposto le condizioni contrattuali ed economiche. In tal caso, salvo diverse disposizioni normative, il FORNITORE sarà tenuto a darne comunicazione in forma scritta con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla data di decorrenza delle variazioni. Tali variazioni contrattuali dovranno essere comunicate con un preavviso di 1 (uno) mese solamente nel caso in cui la variazione unilaterale comporti una diminuzione dei corrispettivi determinati dal FORNITORE. In caso di dissenso, il Cliente potrà recedere dal contratto, senza oneri, dandone comunicazione al FORNITORE, tramite lettera raccomandata a/r, con un preavviso non superiore ad 1 (uno) mese. **23.3** In caso di mancata comunicazione delle variazioni unilaterali, delle evoluzioni automatiche e dei rinnovi di contratto, con le modalità e nei termini previsti dal Codice di Condotta Commerciale, al Cliente è dovuto un indennizzo pari a 30,00 euro. **23.4** La comunicazione di variazioni unilaterali di contratto non è dovuta in caso di variazione dei corrispettivi che derivano dall'applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o di adeguamento automatico. In questo caso il Cliente è informato della variazione nella prima bolletta in cui le variazioni sono applicate.

23.5 Con riferimento ai Clienti i) per l'energia elettrica allacciati in media o alta tensione e ii) per il gas naturale con consumo annuo superiore a 200.000 Smc, in parziale deroga a quanto riportato sopra

agli artt. 232 e 233, il FORNITORE comunicherà, con un preavviso di 30 giorni rispetto alla data di scadenza dell'Offerta Economica, la una nuova Offerta Economica. Le nuove condizioni economiche entreranno in vigore alla data di sottoscrizione della nuova Offerta Economica o, in ogni caso, quando saranno decorsi 30 giorni dalla comunicazione della stessa, fatto salvo l'esercizio del diritto di recesso, esercitato ai sensi del precedente art. 5.3.

ART. 24 - CESSIONE, AFFITTO, USUFRUTTO DI AZIENDA

24.1 In parziale deroga a quanto previsto dall'art. 2560 c.c., in caso di cessione, affitto ed usufrutto dell'azienda, il Cliente che sia acquirente, affittuario o usufruttuario, indipendentemente dall'attestazione nelle scritture contabili del cedente, risponde in solido con il cedente degli eventuali debiti inerenti il precedente contratto di fornitura.

ART. 25 - DISCAMPAMENTO E TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA - MANDATI DEL CLIENTE

25.1 Presso i POD indicati nella Scheda Tecnica, il FORNITORE provvede a stipulare per conto del Cliente il contratto di trasporto con il Distributore elettrico locale, nonché il contratto di dispacciamento dell'energia elettrica con il gestore della rete, attualmente TERNA S.p.A. A tal fine il Cliente, con la sottoscrizione della Richiesta di Fornitura conferisce al FORNITORE, a titolo gratuito, apposito mandato senza rappresentanza ex art. 1705 c.c. autorizzando la stessa, ai sensi dell'art. 1717 c.c., ad avvalersi di altre società controllanti il mandatario o da quest'ultimo controllate, come pure qualsiasi società partecipata, o terzo da esso designato. **25.2** Il Cliente conferisce altresì al FORNITORE mandato con rappresentanza ex art. 1704 c.c. per la conclusione con il Distributore elettrico del contratto di connessione. **25.3** Il FORNITORE provvede presso i POD indicati nella Scheda Tecnica a richiedere, al Distributore, su richiesta e per conto del Cliente le prestazioni oggetto della della Delibera 27 dicembre 2023 617/2023/R/eeL (TIQD-TIQC), rientrano tra tali prestazioni, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le prestazioni relative all'aumento di potenza, allo spostamento dei gruppi di misura, alla verifica del gruppo di misura, alle dissottavazioni. Si precisa che, nei casi particolarmente dettagliati all'art. 14 del TIQC, il Cliente può rivolgersi direttamente al Distributore. **25.4** Il Cliente autorizza altresì il FORNITORE ad essere destinatario del rilascio delle curve di prelievo rilevate dal Distributore. **25.5** I mandati conferiti cessano alla data di risoluzione del presente contratto e devono ritenersi da parte del Cliente irrevocabili fino a detta data. Il Cliente si impegna a prestare tutta la necessaria collaborazione ed a fornire tutti i documenti utili e necessari agli scopi di cui sopra.

ART. 26 - RILASCIO DEI PERMESSI E DELLE CONCESSIONI PER IL GAS - CONDIZIONE RISOLUTIVA

26.1 L'accettazione della Richiesta di Fornitura da parte del FORNITORE, di cui al precedente art. 3, è subordinata alla sussistenza dei necessari permessi e concessioni rilasciati da parte delle competenti autorità per quanto concerne la posa delle tubazioni e l'esercizio della distribuzione del gas, nonché alla costituzione delle necessarie servitù di attraversamento, con i proprietari dei terreni interessati, dalle condotte fino al PDR del Cliente. Il Cliente dovrà richiedere i permessi e le concessioni di sua competenza in tempo utile. Nessuna responsabilità potrà essere posta a carico del FORNITORE per il ritardo o il mancato ottenimento di detti permessi, concessioni o servitù. Nel caso venissero revocate le concessioni e/o le autorizzazioni necessarie alla posa e all'esercizio delle condotte di distribuzione nel corso di vigenza del Contratto, questo si intenderà risolto ai sensi dell'art. 1353 del Codice Civile, senza che possa essere posto a carico del FORNITORE alcun onere.

ART. 27 - CONDIZIONI PER L'ATTIVAZIONE E L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO E SICUREZZA DEGLI IMPIANTI

27.1 Il Cliente si impegna a mantenere l'impianto interno in stato di sicuro funzionamento, nel rispetto della legislazione vigente in particolare della normativa disposta dal DM. 37/08 e s.m.i. L'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno e degli apparecchi di utilizzazione sono di esclusiva competenza del Cliente che ne è responsabile. L'alloggiamento del contatore è considerato parte integrante dell'impianto interno. Il Cliente deve inoltre avvertire immediatamente in caso di funzionamento difettoso del contatore o di altra parte dell'impianto di proprietà dell'impresa di Distribuzione e deve permettere all'impresa di Distribuzione l'accesso al proprio impianto. Il Cliente è responsabile dell'integrità e della corretta conservazione del/i contatore/i nonché dell'eventuale manomissione dello/gli stesso/i, pertanto il Cliente risponderà degli eventuali danni arrecati al/i contatore/i.

ART. 28 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI DA ESSO DERIVANTI

28.1 Il Cliente consente fin d'ora alla cessione del Contratto da parte del Fornitore ad altra società abilitata a concludere contratti per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale a clienti finali, fermo restando che la cessione non comporterà un aggravio di costi per il Cliente o comunque condizioni meno favorevoli. Il Cliente consente altresì alla cessione dei crediti derivanti dal contratto da parte del FORNITORE.

ART. 29 - RINVIO, RIFERIMENTI NORMATIVI, COPERTURA ASSICURATIVA

29.1 Per quanto non espressamente previsto nelle presenti Condizioni Generali di Contratto, le Parti fanno espresso rinvio alle disposizioni contenute nelle Deliberazioni dell'ARERA e alle norme del Codice Civile, laddove applicabili. **29.2** Il presente contratto rispetta, ove applicabili: il codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali, Allegato A alla deliberazione 366/2018/R/com, pubblicata sul sito ARERA in data 2 luglio 2018 e s.m.i.; il Decreto Legislativo n. 206 del 6 settembre 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 08/10/2005, e s.m.i. (per brevità "Codice del Consumo"). **29.3** Chiunque usi, anche occasionalmente il gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incendi da gas, ai sensi della Delibera ARERA ARG/gas 79/10, pubblicata sul sito ARERA in data 27 maggio 2010. Per ulteriori informazioni si può contattare lo Sportello per il Consumatore di energia al numero verde 800166654 o con le modalità indicate sul sito www.arera.it. In caso di sinistro, il modulo per la denuncia di sinistro è disponibile sul sito del Comitato Italiano Gas ("CIG"); il Cliente è tenuto a compilare il modulo in ogni sua parte e ad inviarlo al CIG all'indirizzo indicato nel modulo stesso.